



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 159 DELL' 8 GIUGNO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 7 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

con la presenza del rappresentante dell'A.I.A. - C.R.A. Sig. Antonio Paone.

RECLAMO n° 115 della Società U.S. FALCHI MAROPATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°132 del 15.04.2010 (inibizione fino al 15.06.2010 al dirigente ALIFFI Concetto, squalifica fino al 14.04.2011 al calciatore BRUZZESE Giuseppe, squalifica per otto gare al calciatore BORGESSE Michele Angelo).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l'arbitro, a chiarimenti;

RILEVA

che il direttore di gara ha confermato con dovizia di particolari i fatti contestati ai tesserati della società ricorrente, per cui la sanzione, per come inflitta dal Giudice Sportivo, appare congrua rispetto al comportamento mantenuto dai tesserati Sigg. Aliffi Concetto, Bruzzese Giuseppe e Borghese Michele Angelo, che hanno mantenuto un comportamento offensivo, minaccioso e violento nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, conferma in toto la decisione del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 121 del calciatore Sig. MANNO MICHELE (Pro Sant'Angelo)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°60 del 21.04.2010 (Squalifica fino al 21.05.2011).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il reclamante ed il direttore di gara;

RILEVA

che il direttore di gara ha confermato con dovizia di particolari i fatti contestati al ricorrente, per cui la sanzione, per come inflitta dal Giudice Sportivo, appare congrua rispetto al comportamento mantenuto dal tesserato Sig. Manno Michele, che prima stratonava violentemente il direttore di gara, procurandogli dolore al costato, e successivamente profferiva nei confronti dello stesso frasi gravemente lesive e minacciose.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, conferma in toto la decisione del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 127 della Società POL. SANGIORGESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°147 del 06.05.2010 (Squalifica fino al 30.10.2010 dell'allenatore RUSSO Francesco).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il direttore di gara;

RILEVA

che la sanzione, per come inflitta dal Giudice Sportivo, appare congrua rispetto al comportamento mantenuto dal tesserato Sig. Russo Francesco, che ha prima usato un linguaggio blasfemo e successivamente alla decisione del direttore di gara di allontanarlo dal terreno di gioco, inveiva nei confronti dello stesso, reiterando detto comportamento anche fuori dal terreno dal campo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, conferma in toto la decisione del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 133 della società AMATORI CALCIO MEDMA e n. 134 della società A.C. CENTRO TIM ROSARNO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°60 del 26.05.2010 (per entrambe le Società punizione sportiva della perdita della gara Amatori Calcio Medma – Centro Tim Rosarno del 24.05.2010 con il punteggio di 0 - 3, esclusione dal Torneo Amatori 2009/2010 di entrambe le Società, squalifica fino al 30.06.2012 dei capitani delle due squadre: PESCE Giuseppe (Centro Tim Rosarno)-e CONDOLUCI Vincenzo (Amatori Calcio Medma), ammenda di € 50,00 per entrambe le Società)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

rilevato che il reclamo è stato presentato oltre i termini fissati dalla F.I.G.C. nel C.U. n. 76/A del 19 gennaio 2010, pubblicato da parte del Comitato Regionale Calabria nel C.U. nr.96 del 26 gennaio 2010; peraltro detta abbreviazione dei termini da parte della F.I.G.C. è stata opportunamente rammentata alle Società interessate anche da parte della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria nel C.U. n.55 del 4 maggio c.a.;

che tale mancata osservanza dei termini procedurali, si traduce in un motivo di inammissibilità del ricorso, precludendone l'esame.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA L' 8 GIUGNO 2010
